



COMUNE DI SINNAI

Provincia di Cagliari

SETTORE LL.PP. e SS.TT.

Parco Delle Rimembranze – Tel. 070/76901 - Fax 070/781412
09048 Sinnai CA

ORDINANZA N. 12 DEL 10/06/2011

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N. 7 DEL 12.04.2011 RELATIVA ALL'INTERDIZIONE DELL'ARENILE E DELLA BATTIGIA DEL LITORALE "TORRE DELLE STELLE" NELLA FASCIA COMPRESA TRA IL CHIOSCO E LA SCOGLIERA

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza n. 7 del 12.04.2011 con la quale è stato disposto l'interdizione del tratto di arenile ubicato nella spiaggia di Genn'è Mari per l'esistenza di una situazione di potenziale pericolo per la salute pubblica, nonché per la necessità di consentire la migliore e più rapida attivazione della messa in sicurezza di emergenza e la rimozione del prodotto oleoso contaminante;

Dato atto che la società Verde Vita S.r.l. incaricata della messa in sicurezza di emergenza del sito e dello svolgimento dell'indagine preliminare ha comunicato, in data odierna, i risultati dei campionamenti effettuati nella spiaggia di "Torre delle Stelle, dalla quale si evince che l'area contaminata dal prodotto oleoso può attualmente definirsi come sito non contaminato in quanto in nessun caso c'è il superamento della soglia di contaminazione;

Sentito il parere favorevole all'emissione della presente ordinanza espresso dal Responsabile del Procedimento Ing Luisa Cocco;

Ritenuto necessario, alla luce degli accertamenti effettuati e dei risultati pervenuti, ripristinare la pubblica fruibilità dell'arenile ricadente nella spiaggia di Genn'è Mari – loc. Torre delle Stelle, in quanto cessata l'esistenza di pericolo per la salute pubblica;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.Lgvo 28.08.2000, n. 267;

ORDINA

per le motivazioni indicate in premessa, la revoca dell'ordinanza n. 7 del 12.04.2011 relativa all'interdizione dell'arenile e della battigia spiaggia "Genn'è Mari " litorale "Torre delle Stelle".

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla data di notificazione.

DISPONE

che della presente ordinanza venga data massima diffusione a mezzo stampa, affissione pubblica, compreso albo pretorio comunale, sito web istituzionale;

che copia delle presente ordinanza sia trasmessa per gli adempimenti e opportuna conoscenza a:

<i>Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Difesa Ambiente</i>	<i>Via Roma, 80 - Cagliari</i>
<i>Prefetto</i>	<i>Cagliari</i>
<i>Provincia di Cagliari – Bonifica Siti Contaminati</i>	<i>Via Cadello, 9/b - Cagliari</i>
<i>A.R.P.A.S. – Dipartimento Provinciale di Cagliari</i>	<i>Via Ciusa, 6 - Cagliari</i>
<i>Comando Stazione Carabinieri</i>	<i>Sinnai</i>
<i>Comando Stazione Carabinieri</i>	<i>Maracalagonis</i>
<i>Comando Polizia Locale</i>	<i>Sede</i>
<i>Capitaneria di Porto di Cagliari</i>	<i>Cagliari</i>
<i>Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale</i>	<i>Sede</i>
<i>Azienda U.S.L. N. 8</i>	<i>Cagliari</i>
<i>Società Verde Vita srl</i>	<i>SS. 291 KM 2 - Sassari</i>
<i>Ufficio Tecnico – Settore LL.PP. e SS.TT</i>	<i>Sede</i>

Dalla Residenza Municipale, 10 giugno 2011

IL SINDACO

Dott. ssa Maria Barbara Pusceddu